



**COMUNE DI VICENZA**  
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA DI GARA APERTA (n. 7767227 ) PER L’AFFIDAMENTO IN  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO COMUNALE PER LA PRIMA INFANZIA degli ASILI  
NIDO GIULIARI, ROSSINI, VILLAGGIO DEL SOLE, COMUNE/IPAB**

**anni educativi 2020/21 - 2021/22 - 2022/23 - 2023/24**

**ART. 1 – OGGETTO, CARATTERE E SEDE DEL SERVIZIO**

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio per la prima infanzia, cioè l’insieme delle prestazioni educative, ausiliarie e gestionali, necessarie per il funzionamento degli Asili Nido “Giuliani”, “Rossini”, “Villaggio del Sole” e “Comune/Ipab del Comune di Vicenza.
2. La concessione riguarda la gestione integrale di ciascun Asilo Nido, intesa quale insieme delle prestazioni educative, ausiliarie, gestionali e amministrative necessarie al suo funzionamento, da realizzarsi da parte del Concessionario in nome e per conto del Comune di Vicenza, a propria cura, rischio e spese, in costante integrazione con gli altri servizi educativi locali, nel quadro della politica generale, formativa della prima infanzia dell’Ente Locale.
3. Tale servizio, inteso come “servizio socio-educativo” di interesse pubblico, deve essere svolto dal Concessionario con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste nel presente capitolato, nel Regolamento Comunale vigente, nonché nel progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di offerta.
4. La natura pubblica del servizio colloca in capo all’Amministrazione le funzioni generali di programmazione e direzione di esso e la valutazione delle sue finalità di pubblico interesse con conseguente potere di modificare le clausole dell’accordo e le modalità di erogazione del servizio anche unilateralmente in funzione di mutate condizioni di contesto e di evoluzione dei bisogni, fino al potere di revocare la concessione, fatta salva l’applicazione della vigente normativa relativa agli oneri conseguenti alle variazioni dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.
5. Il servizio di Asilo Nido, oggetto della presente concessione, rivestendo carattere di interesse pubblico, non può essere sospeso o abbandonato a nessun titolo, parzialmente e/o momentaneamente.

Gli Asili Nido oggetto del presente capitolato sono suddivisi in lotti, come di seguito specificato:

**LOTTO 1: Asilo Nido GIULIARI (CIG 83043549B4)**

Struttura di proprietà comunale adibita a sede di Asilo Nido del Comune di Vicenza, sita in via Goito n. 2: immobile in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore, autorizzata ai sensi della Legge Regionale 22/2002 per una **capienza massima di n. 48 bambini** (comprensiva della maggiorazione del 20%) di età compresa tra 3 e 36 mesi di cui **n. 32 saranno riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza.**

Per i rimanenti posti l'aggiudicatario potrà provvedere all'inserimento di utenti privati, anche non residenti (in quest'ultimo caso il Comune non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i posti).

I posti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza saranno rivisti annualmente.

Il servizio di mensa sarà gestito da personale comunale;

#### **LOTTO 2: Asilo Nido integrato ROSSINI (CIG 830442544D)**

Struttura di proprietà comunale adibita a sede di Asilo Nido del Comune di Vicenza, sita in via Rossini n. 46: immobile in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore, autorizzata ai sensi della Legge Regionale 22/2002 per una **capienza massima di n. 32 bambini** (comprensiva della maggiorazione del 20%) di età compresa tra i 12 e 36 mesi di cui **n. 16 saranno riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza.**

Per i rimanenti posti l'aggiudicatario potrà provvedere all'inserimento di utenti privati, anche non residenti (in quest'ultimo caso il Comune non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i posti).

I posti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza saranno rivisti annualmente.

Il servizio di mensa sarà gestito da personale comunale.

#### **LOTTO 3: Asilo Nido VILLAGGIO DEL SOLE (CIG 83044622D6)**

Struttura di proprietà comunale adibita a sede di Asilo Nido del Comune di Vicenza, sita in via Biron di Sopra n. 90: immobile in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore, autorizzata ai sensi della Legge Regionale 22/2002 per una **capienza massima di n. 36 bambini** (comprensiva della maggiorazione del 20%) di età compresa tra i 3 e 36 mesi di cui **n. 16 saranno riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza.**

Per i rimanenti posti l'aggiudicatario potrà provvedere all'inserimento di utenti privati, anche non residenti (in quest'ultimo caso il Comune non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i posti).

I posti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza saranno rivisti annualmente.

Il servizio di mensa sarà gestito da personale comunale;

#### **LOTTO 4: Asilo Nido COMUNE/IPAB (CIG 8304497FB4)**

Struttura di proprietà comunale adibita a sede di Asilo Nido del Comune di Vicenza, sita in Corso Padova n. 59: immobile in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e dai piani regionali di settore, autorizzata ai sensi della Legge Regionale 22/2002 per una **capienza massima di n. 48 bambini** (comprensiva della maggiorazione del 20%) di età compresa tra 3 e 36 mesi di cui **n. 32 saranno riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza.**

Per i rimanenti posti l'aggiudicatario potrà provvedere all'inserimento di utenti privati, anche non residenti (in quest'ultimo caso il Comune non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo per i posti).

I posti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza saranno rivisti annualmente.

Il servizio mensa sarà gestito da apposita ditta di Ristorazione che dovrà essere individuata dall'aggiudicatario sulla base della normativa vigente (D.Lgs. 50/2016). La corresponsione della quota pasto è a carico della ditta aggiudicataria che potrà eventualmente conteggiarla nel costo retta.

Il servizio oggetto della concessione è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, per il periodo 1 Settembre – 31 Luglio di ogni anno educativo.

L'orario di apertura/chiusura giornaliero deve prevedere moduli orari differenziati per offrire un servizio flessibile e rispondere alle diverse esigenze delle famiglie nel rispetto dei bisogni del bambino. Esso, di norma, si articola con i seguenti orari di frequenza:

- dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (Tempo Pieno)

- dalle ore 7.30 alle ore 13.00 (Part Time mattino)
- dalle ore 13.00 alle ore 18.00 (Part Time pomeriggio)

Gli orari di apertura/chiusura indicati nel bando non sono vincolanti e possono essere formulate proposte dall'aggiudicatario sulla base della tipologia dell'utenza assicurando comunque il rispetto del rapporto numerico educatore/bambini previsto.

E' previsto un servizio di prolungamento di orario, attivato solo in presenza di un numero minimo di richieste iniziali pari a 4, destinato a far fronte a specifiche esigenze dei genitori; il prolungamento prevede una maggiorazione da applicare alla retta base mensile, determinata in base ai criteri di definizione delle rette adottati dal Comune.

L'attivazione del servizio nel mese di agosto, su autorizzazione dell'Amministrazione, previa valutazione del numero di richieste pervenute da parte dei genitori interessati e dei costi di apertura, in un'ottica di equo contemperamento degli interessi pubblici.

Tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria potrà essere concordata, nel periodo di vigenza contrattuale, anche la gestione di servizi per supplire ad esigenze straordinarie, a carattere non continuativo e/o ad adeguare la prestazione e il servizio alle normative vigenti, consistenti in servizi complementari come ad esempio il prolungamento del calendario settimanale di servizio fino al sabato (orario 7,30 – 13,30), apertura del Nido nel periodo delle festività Natalizie e Pasquali e altre festività infrannuali, apertura straordinaria del nido per attività particolari legate all'animazione e al tempo libero, attività ludico-laboratoriali e spazio per bambini e genitori, previsti il sabato e la domenica o nel periodo estivo.

L'erogazione di tali servizi dovrà avvenire nel rispetto della normativa regionale vigente con quote a carico delle famiglie e senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale.

Il progetto educativo ed organizzativo dei servizi complementari deve indicare le modalità di gestione e di erogazione di tali servizi e specificare le tariffe da porre a carico dell'utenza e le modalità di aggiornamento delle stesse. Per l'attivazione di tali servizi sarà necessariamente prevista l'autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale, che valuterà nel dettaglio la proposta e la tariffa richiesta all'utenza.

Relativamente alle prestazioni offerte, nell'ambito dell'autonomia organizzativa interna dell'aggiudicatario, si dovranno assicurare la regolare gestione dell'Asilo nido, nonché l'efficacia, l'efficienza la puntualità e la qualità del Servizio.

## **ART. 2 - DURATA**

1. La presente concessione avrà la durata di quattro anni decorrenti dal 01 Settembre 2020 al 31 agosto 2024 e riguarderà gli anni educativi 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dal presente capitolato. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla presente concessione e qualora il servizio si sia svolto in maniera soddisfacente per l'amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e verificate le disponibilità di bilancio, l'amministrazione si riserva di valutare il rinnovo contrattuale di anno in anno per massimo ulteriori due anni.
2. È escluso il rinnovo tacito.
3. La decorrenza avrà data dall'effettivo inizio del servizio, comunicata dal Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione.
4. Qualora l'Amministrazione comunale non dovesse prevedere più il servizio in oggetto o venissero a mancare le risorse economiche, si riserva la facoltà di sospendere il servizio stesso in

tutto o in parte senza alcun onere a carico del Comune e senza che il soggetto aggiudicatario possa avanzare pretese di natura economica.

5. Per esigenze di riorganizzazione e razionalizzazione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di trasferire la sede di ciascun nido oggetto della presente concessione presso altro edificio.
6. Qualora, per situazioni indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, alla scadenza non siano state completate le formalità relative alla nuova concessione, il concessionario ha l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla scadenza del contratto. In questo caso, al soggetto aggiudicatario spetterà, in misura proporzionale al periodo effettuato, il relativo compenso.
7. Alla scadenza del periodo di gestione, come sopra definito, il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

### ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE. + 2 anni eventuali

L'importo posto a base di gara al netto degli introiti delle rette e del contributo regionale è di € **320,00 (trecentoventi/00)** mensili per ciascun posto nido IVA esclusa.

L'importo complessivo presunto della presente concessione, riferito ai 4 anni, è stimato in complessivi € **1.351.680,00 (unmilionetrecentocinquantunmilaseicentottanta/00)** IVA esclusa ed è così calcolato:

- a) moltiplicare l'importo posto a base di gara per il numero dei posti riservati al Comune di Vicenza per ciascun nido (lotti 1, 2, 3, 4 = **totale posti 96**), per 11 mesi all'anno:  
 $€ 320,00 \times 96 \text{ posti} = € 30.720,00 \times 11 \text{ mesi} = € \mathbf{337.920,00}$ .
- b) moltiplicare il totale ottenuto al punto a) per quattro anni:  
 $€ 337.920,00 \times 4 = € \mathbf{1.351.680,00}$ .

<i>Lotto n.</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Importo annuo (iva esclusa)</i>	<i>CIG</i>
LOTTO 1	Asilo Nido "Giuliani"	€ 112.640,00	83043549B4
LOTTO 2	Asilo Nido "Rossini"	€ 56.320,00	830442544D
LOTTO 3	Asilo Nido "Villaggio del Sole"	€ 56.320,00	83044622D6
LOTTO 4	Asilo Nido "Comune/Ipab"	€ 112.640,00	8304497FB4
<b>Totale per 1 anno</b>		<b>€ 337.920,00</b>	
<b>Totale per 4 anni</b>		<b>€ 1.351.680,00</b>	
<b>Totale per 4 anni + 2 anni</b>		<b>€ 2.027.520,00</b>	

Detto importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza (quantificati in € 0,00), al netto delle rette di frequenza che saranno introitate direttamente dal gestore, sulla base dei criteri determinati dall'Amministrazione Comunale per gli utenti delle proprie graduatorie e del contributo regionale anch'esso introitato direttamente dall'aggiudicatario.

L'importo effettivo sarà quello derivante dall'applicazione del ribasso offerto, rispetto alla base d'asta stabilita per ogni posto nido riservato al Comune, dal soggetto aggiudicatario.

Il prezzo a cui viene aggiudicata la concessione si intende accettato dal Concessionario in base a calcoli di propria convenienza, a suo rischio, ed è quindi da ritenersi impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto per il primo anno di durata dello stesso.

Il valore complessivo presunto del contratto IVA esclusa per i quattro anni è di € **1.351.680,00** così suddiviso:

- Lotto 1 - Asilo Nido “**Giuliani**” € 450.560,00
- Lotto 2 - Asilo Nido “**Rossini**” € 225.280,00
- Lotto 3 - Asilo Nido “**Villaggio del Sole**” € 225.280,00
- Lotto 4 - Asilo Nido “**Comune/Ipab**” € 450.560,00

**L'importo annuo presunto complessivo** per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato è pari a € **337.920,00 IVA esclusa**.

Il corrispettivo dovuto all'aggiudicatario di ciascun lotto viene rivalutato annualmente in base all'indice Istat delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (FOI) rispetto all'anno precedente con riferimento al mese di settembre e verrà riconosciuto dopo il primo anno del contratto.

Le attività di gestione dei servizi di asilo nido sono ricondotte ad un budget specifico.

Annualmente, il soggetto aggiudicatario presenterà il conto consuntivo relativo al servizio oggetto del presente capitolato.

Mensilmente, a decorrere dall'inizio dell'anno educativo, il soggetto aggiudicatario si impegna ad inviare al Comune i dati relativi alle presenze dei bambini iscritti derivanti dalle graduatorie del Comune di Vicenza.

Il Comune erogherà i corrispettivi su presentazione della relativa fattura che dovrà indicare il numero dei bambini presenti riservati alle graduatorie del Comune di Vicenza alla quale dovrà essere allegata copia del registro delle presenze del mese oggetto della fattura; il pagamento delle fatture avviene entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, previa acquisizione del visto del competente Responsabile del servizio che attesti la regolarità del servizio effettuato e le verifiche previste dalla normativa in vigore.

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010

Non si ritiene ricorra la fattispecie determinante l'obbligo di redazione di apposito documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) pertanto il collegato costo per la sicurezza è considerato pari a zero. L'affidamento infatti prevede una forma di gestione complessiva da parte del soggetto individuato, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici, (*Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, determinazione n. 3/2008*), ivi compresi i rischi derivanti dall'utenza, stante la particolare tipologia di utenza (minori di anni tre) e l'oggetto del servizio (custodia, cura e percorso educativo dei minori stessi).

Il recupero di eventuali somme dovute e non versate dagli utenti compete in via esclusiva all'aggiudicatario e pertanto il Comune di Vicenza viene sollevato da ogni responsabilità ed onere conseguente.

#### **ART. 4 - IMMOBILI DESTINATI AI SERVIZI.**

Il Comune di Vicenza è proprietario degli immobili in cui sono e saranno attivati i servizi per l'infanzia di seguito descritti:

1. Asilo Nido “Giuliani” con sede in Via Goito, 2 – Vicenza
2. Asilo Nido Integrato “Rossini” con sede in Via Rossini, 46 – Vicenza
3. Asilo Nido “Villaggio del Sole” con sede in Via Biron di Sopra, 90 – Vicenza
4. Asilo Nido “Comune/Ipab” con sede in Corso Padova, 59 – Vicenza

Gli immobili di ciascun lotto vengono concessi liberi da crediti e da debiti, con arredi, attrezzature, materiali e strutture ludico-didattiche necessarie allo svolgimento del servizio e conformi a quanto richiesto dalla normativa di settore.

Prima dell’inizio della gestione del servizio è redatto analitico inventario descrittivo dello stato di conservazione dei beni mobili e dell’edificio.

I locali sono concessi a titolo gratuito poiché le finalità socio-educative sono prevalenti su quelle prettamente economiche del bene.

I locali, dove avranno sede i relativi servizi, verranno concessi al soggetto vincitore al fine esclusivo di realizzare i servizi di cui al presente capitolato con divieto assoluto di svolgervi attività diverse e devono essere utilizzati nel rispetto dei vincoli imposti dalla Regione Veneto, dalle normative nazionali e dal presente capitolato.

Il Concessionario sarà responsabile del corretto uso dell’immobile, delle suppellettili, degli arredi e di tutto ciò che è di proprietà del Comune negli ambienti consegnati. L’eventuale danneggiamento, eccedente il normale logorio d’uso comporterà, ipso facto, il risarcimento del danno da parte del Concessionario medesimo.

Nessun addebito potrà essere a carico della cooperativa in caso di calamità naturali, atti vandalici e simili.

#### **ART. 5 - AMMISSIONE DEI BAMBINI.**

1. Possono accedere al Servizio di Asilo Nido i bambini, di età compresa tra i 3 e i 36 mesi, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale vigente.
2. I bambini ammessi ai posti riservati al Comune di Vicenza presso gli asili nido oggetto del presente capitolato (il cui numero massimo è indicato all’art. 1) verranno individuati dal Comune stesso secondo le modalità previste dal regolamento Comunale vigente (in base alle graduatorie risultanti dall’applicazione dei criteri di assegnazione dei punteggi adottati per tutti gli asili nido comunali). Tale valore sarà oggetto di una valutazione annuale e potrà subire delle variazioni sia in aumento che in diminuzione a discrezione dell’Amministrazione Comunale sulla base delle richieste effettive del servizio da parte dell’utenza e delle risorse disponibili in bilancio.
3. Il soggetto aggiudicatario concorda con i competenti uffici l’organizzazione del servizio con riferimento ai posti disponibili, suddivisi per età e le modalità di inserimento.

#### **ART. 6 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**

Il Comune di Vicenza mette a disposizione i beni e le dotazioni di seguito indicati:

- i locali delle strutture indicate al precedente art. 4 da adibire a sede di asili nido;
- l’arredamento e le strutture da gioco per interno ed esterno;
- l’arredo e le attrezzature industriali per il funzionamento della cucina e il relativo personale (ad eccezione del lotto 4);
- la lavatrice e l’essiccatore (ad eccezione del lotto 4).

Inoltre il Comune di Vicenza si farà carico dei seguenti oneri:

1. la manutenzione straordinaria delle strutture indicate all’art.4 compresi gli adeguamenti alle normative in tema di sicurezza, e degli impianti fissi, su segnalazione per iscritto del Concessionario, da effettuarsi nel momento in cui è rilevata la necessità dell’intervento;

2. la sistemazione e la manutenzione delle aree verdi di competenza delle suddette strutture (taglio erba e potatura piante, giardinaggio);
3. l'assicurazione contro gli infortuni, invalidità permanente e morte dei bambini;
4. l'acquisto e la manutenzione di tutti i presidi antincendio da effettuarsi secondo le norme vigenti;
5. la copertura assicurativa dell'immobile e dei beni mobili di proprietà comunale ivi presenti per responsabilità civile, incendio e furto;
6. la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne e dei locali anche nell'ambito delle procedure HACCP;
7. l'acquisto e/o sostituzione degli arredi esterni e interni – di proprietà comunale – ad uso dei bambini, in base ad effettive necessità; dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, frigorifero) in caso di guasto non riparabile (di importo superiore a € 1.000,00); dell'arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.) se necessario ed in ogni caso quando i guasti e rotture non siano imputabili al Concessionario;
8. il pagamento delle utenze per riscaldamento, fornitura di acqua potabile, energia elettrica e gas per cucina.
9. al pagamento di tutte le utenze telefoniche.

## **ART. 7 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio mediante propria organizzazione tecnico-economico-aziendale e a proprie spese, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, del Regolamento comunale del servizio, del presente capitolato e dell'apposito Progetto educativo ed organizzativo presentato.

Fermi ulteriori obblighi previsti in altri articoli del presente capitolato, il Concessionario si impegna in particolare nella gestione del servizio affidato in concessione:

- alla manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature adibite alla funzione di Asilo Nido e alla piccola manutenzione (secondo la definizione datane dall'art. 1609 c.c.) dei beni mobili, nonché alla pulizia e al riordino di tutti i locali, le attrezzature, gli arredi; qualora non si provveda alle manutenzioni suddette oppure non avvenga la comunicazione di cui all'art. 6 in ordine agli interventi di manutenzione straordinaria, il costo delle riparazioni, anche straordinarie, sarà a carico del Concessionario;
- alla fornitura dell'arredo e delle attrezzature industriali per il funzionamento della cucina e della lavanderia per il solo lotto 4 (Asilo Nido Comune/IPAB), come evidenziato al comma 1 dell'art. 6;
- alla riparazione delle attrezzature industriali per lavanderia e cucina (lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigoriferi ect.) fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per singolo intervento;
- alla manutenzione annuale dell'impianto di raffreddamento e alla eventuale riparazione fino ad un importo massimo di € 1.000,00;
- alla sostituzione di arredi logori o mancanti;
- alla manutenzione degli arredi esterni comprese le giostrine;
- alla fornitura di attrezzatura necessaria per l'espletamento del servizio di pulizia, macchinari compresi ad esclusione della lavatrice e dell'essiccatoio, di stoviglie e casalinghi per il servizio mensa (in sostituzione e/o integrazione a quanto già in dotazione), nonché alla fornitura della biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato, biancheria da letto, asciugamani etc.);
- alla fornitura di materiali di cancelleria e di ufficio (compresi i personal computer), di casalinghi (pentole, piatti, bicchieri etc.);
- alla fornitura di materiale sanitario per l'igiene dei bambini (pannolini e prodotti igienici specifici per la prima infanzia);

- alla fornitura di materiale di pronto soccorso, di materiali igienici e di pulizia dei locali (i prodotti di pulizia usati dovranno essere atossici e idonei per i servizi alla Prima Infanzia);
- alla fornitura di biancheria necessaria al funzionamento del servizio (bavaglino, lenzuola, coperte, teli, spugne, vestiario per il personale, ecc....);
- alla fornitura di materiale ludico-didattico per le varie attività; il materiale per il gioco e per le attività didattiche deve essere adeguato per sostenere il progetto pedagogico e sufficiente per qualità e quantità, attinente alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di legge; tutto il materiale deve essere rinnovato quando necessario, mantenuto in buono stato e pulito. In ogni momento deve essere garantito un utilizzo corretto dello stesso, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio;
- alla fornitura di materiale fotografico ed altro materiale utile allo svolgimento dell'attività didattica ed alla sua documentazione;
- alla sostituzione di tutti i beni, salvo quelli indicati all'art. 6, lesionati o divenuti inservibili e alla fornitura di ogni altro bene non elencato, ma necessario alla regolare e completa attuazione del servizio;
- a sostenere le spese derivanti dall'applicazione del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- a sostenere le spese per i pasti forniti dall'Amministrazione Comunale per gli utenti privati inseriti, anche non residenti, al di fuori del presente affidamento calcolati in € **4,15 IVA esclusa**;
- a riscuotere direttamente dagli utenti, a propria cura, rischio e spese, le rette stabilite dal quadro tariffario adottato dall'ente con delibera di Giunta comunale;
- a non apportare modifiche, innovazioni e trasformazioni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature se non previa comunicazione all'Amministrazione comunale e conseguente autorizzazione scritta da parte di quest'ultima;
- a garantire l'apertura e chiusura dell'edificio e la verifica degli accessi alla struttura;
- a sostenere le spese per il personale educatore ed ausiliario, secondo quanto indicato ai successivi artt. 9 e 10;
- a sostenere ogni altro onere non compreso tra le competenze del Comune.

Tutti i materiali delle forniture sopra elencate dovranno essere conformi alla normativa specifica relativa agli appalti verdi conformi alla normativa specifica relativa agli appalti verdi (legge n.221 del 28 dicembre 2015: "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di riserve naturali*");

## **ART. 8 - COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA SPESA**

Tutte le rette saranno incassate direttamente dal soggetto aggiudicatario a proprio rischio. Le rette degli utenti relativi alle graduatorie del Comune di Vicenza sono stabilite dal Comune stesso e verranno individuate in base all'attestazione ISEE. Nel caso di mancata attestazione dell'ISEE dovrà essere applicata la tariffa massima di compartecipazione. Per gli utenti privati, anche non residenti, la retta sarà diversificata e determinata dall'operatore economico in accordo con l'Amministrazione Comunale e comunque non potrà superare la retta massima fissata dal Comune di Vicenza per le proprie graduatorie, attualmente stabilita in € 465,00. Alla suddetta retta potrà eventualmente essere aggiunto il costo del pasto che sarà fornito dal personale comunale attualmente stabilito in € 4,15 IVA esclusa.

## **ART. 9 - PRESTAZIONI ESSENZIALI ED OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO IN RELAZIONE ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il soggetto aggiudicatario assume quale modello pedagogico di riferimento per i servizi socio-educativi per l'infanzia oggetto del presente capitolato, quello adottato dal Comune di Vicenza per i propri asili nido.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto, in particolare, a sviluppare i servizi con attenzione rivolta alla cura delle relazioni, alla scelta delle proposte ludiche rivolte ai bambini a seconda dei loro bisogni evolutivi, alle modalità di osservazione e documentazione, al rapporto tra il personale e gli adulti che seguono il bambino per la promozione e l'evoluzione individuale e di gruppo dei bambini, con particolare riferimento alla fase dell'inserimento.
3. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad operare, per la gestione degli asili nido affidati, nel rispetto delle leggi regionali n. 32/90, n. 22/2002, degli "Orientamenti Socio-psico-pedagogici" regionali del dicembre 1994, delle linee progettuali ed operative indicate dall'Amministrazione Comunale e dalla Carta dei Servizi comunali alla Prima Infanzia.
4. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere sin da subito i requisiti che hanno determinato l'autorizzazione comunale al funzionamento del nido nonché il correlato accreditamento istituzionale ai sensi della L.R. n. 22/2002 "*Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali*" e ss. mm e ii, erogando comunque il servizio in ottemperanza alla normativa regionale e comunale vigente;
5. L'aggiudicatario è tenuto a gestire l'iter amministrativo presso le autorità competenti per l'aggiornamento delle autorizzazioni per l'apertura del servizio nido così come dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi della normativa regionale su menzionata nonché delle DGRV n. 84 del 16.01.2007 "*Standard per l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITAMENTO istituzionale per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali*" e n. 2067 del 03.07.2007 "*Autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali*", e loro successive modifiche ed integrazioni;
6. Il soggetto aggiudicatario si impegna a garantire la continuità del servizio oggetto del presente capitolato, provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. La sostituzione degli operatori assenti deve avvenire in modo da consentire il regolare svolgimento del servizio e secondo il rapporto numerico previsto dalla normativa regionale.
5. Nulla è dovuto al Soggetto aggiudicatario in caso di mancata effettuazione delle prestazioni, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti che non salvaguardino i livelli minimi essenziali di servizio, salva l'applicazione delle eventuali penalità per la mancata prestazione del servizio stesso.

## **ART. 10 – PROFILI GESTIONALI INERENTI LE RISORSE UMANE IMPIEGATE NEL SERVIZIO DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

1. Il soggetto aggiudicatario, per il funzionamento degli asili nido affidati in gestione, mette a disposizione le risorse umane necessarie, assumendone direttamente gli oneri e garantendo le supplenze del personale necessario.
2. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare, preliminarmente alla sottoscrizione della convenzione, i nominativi delle figure professionali specifiche presenti all'interno del proprio staff organizzativo di cui intende avvalersi per la gestione dei servizi (operatori ed educatori, nonché il nominativo del Coordinatore responsabile interno o referente), specificando i relativi titoli e le mansioni assegnate ed aggiornando la composizione in caso di eventuali cambiamenti. Tale personale oltre a possedere i titoli e i requisiti professionali indicati, dovrà possedere onestà e moralità, con provata esperienza professionale;

3. Il soggetto aggiudicatario individua tra gli educatori del nido un soggetto che svolga le funzioni di Coordinatore responsabile interno o referente.
4. Il personale educatore ed ausiliario addetto allo svolgimento dell'attività del nido, dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente e dovrà rispettare il rapporto educatore/bambini previsto. In particolare dovrà garantire la presenza di:

**a) Coordinatore responsabile** - n. 1 (uno) Responsabile del servizio di asilo nido con esperienza almeno quadriennale (quattro anni conclusi) in servizi di Asili Nido- con le seguenti mansioni principali:

- fungere da Referente per l'Amministrazione;
- essere Responsabile con compiti di coordinamento per quanto attiene la programmazione educativa dell'attività, dell'organizzazione e del personale dell'Asilo Nido (oltre a quelli previsti per legge);
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il Referente Comunale;
- rispondere alla verifica dei progetti attuati;
- gestire con gli educatori di riferimento i colloqui con le famiglie;

**b) Educatori** - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque in numero non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa, con Diploma previsto dalla normativa, con le seguenti mansioni:

- gestire attraverso una attenta e collegiale programmazione il soddisfacimento dei bisogni affettivi, cognitivi e relazionali dei bambini;
- provvedere alle cure quotidiane dei bambini, valorizzando gli aspetti di relazione in momenti quali il cambio, il pasto, il sonno, curando la qualità del rapporto adulto/bambino;
- mantenere un dialogo continuo con le componenti che formano l'ambiente familiare e sociale del bambino, favorendo scambi tra questi e l'Asilo Nido al fine di assicurare continuità al processo educativo in atto;
- realizzare le condizioni necessarie all'armonioso sviluppo dei bambini in rapporto alle loro esigenze specifiche mediante verifica permanente dei risultati e il continuo aggiornamento professionale;
- realizzare i progetti educativi;
- partecipare ai momenti di verifica e di discussione dell'attività;
- partecipare ai colloqui con il Coordinatore responsabile e le famiglie.

**c) Addetti ai servizi generali** - in numero adeguato rispetto alla capienza della struttura, e comunque non inferiore al minimo previsto dalla vigente normativa.

5. L'entità numerica del personale, il suo orario giornaliero ed il suo rapporto di lavoro sono correlati all'orario di apertura degli asili nido ed al calendario di funzionamento degli stessi nel rispetto della legge vigente.
6. Il personale impiegato dovrà godere di un trattamento economico e normativo con riferimento al contratto nazionale di lavoro di categoria che, comunque, non può superare quello previsto dal contratto di lavoro dei lavoratori degli enti locali.
7. Il soggetto aggiudicatario si impegna all'osservanza delle normative vigenti in tema di assorbimento del personale già assunto dal pregresso affidatario della concessione (come ad es. l'art. 37 CCNL 16.12.2011 del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali e ss.mm.ii), finalizzata a mantenere inalterati i livelli occupazionali - ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.-, a conservare la professionalità, l'esperienza e la capacità del personale in

servizio e a preservare fin dall'inizio almeno lo standard di qualità delle prestazioni già raggiunto.

8. Il personale educatore è coordinato a livello pedagogico, psicologico, metodologico e didattico dalla psicopedagogista del Comune di Vicenza.
9. Il personale del soggetto aggiudicatario impiegato nel servizio è tenuto a partecipare ad incontri di programmazione, di verifica, con i genitori, ad iniziative e progetti, in analogia e per il numero di ore stabilite per il personale addetto agli asili nido comunali.
10. Il personale è tenuto a partecipare a tutti gli incontri ed ai percorsi di formazione ed aggiornamento stabiliti dall'Amministrazione Comunale, potrà inoltre essere concordata la partecipazione ad iniziative, progetti o attività organizzati per il coinvolgimento delle famiglie e per la promozione del servizio.
11. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di richiedere al soggetto aggiudicatario la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, correttezza o, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal servizio.
12. Il soggetto aggiudicatario è tenuto, altresì, a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
13. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Considerato che la convenzione riguarda attività esercitate in regime di "concessione" gli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al Concessionario, per cui ai fini del presente capitolato il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante del soggetto Concessionario.
14. Il Concessionario è tenuto a inviare all'ente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, i nominativi del Responsabile del servizio di prevenzione protezione e del Responsabile della sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività da esso svolte nell'ambito del servizio oggetto della concessione, nonché la documentazione comprovante l'osservanza delle norme in tema di aggiornamento obbligatorio svolto da ogni dipendente. Il piano deve contenere l'analisi e valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; la programmazione degli interventi; tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative; il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità) oltre ai nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e degli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio.
16. Il Concessionario deve svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza. Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il Concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo. In ogni caso il Concessionario esonera l'ente comunale da qualsiasi responsabilità civile o penale in materia di sicurezza sul lavoro.
17. Il Concessionario dà atto che non sussistono rischi di interferenza per cui sia necessaria la redazione di un D.U.V.R.I.;
18. L'aggiudicatario dovrà essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **ART. 11 – PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE**

1. La ditta aggiudicataria deve predisporre e presentare al Servizio Istruzione, Sport, Partecipazione, entro ottobre di ogni anno, un progetto pedagogico per la gestione del servizio, che risulti conforme alle linee pedagogiche fissate per gli asili nido del Comune di Vicenza.
2. Il progetto educativo, in particolare, deve contenere e sviluppare i seguenti elementi:
  - a) le finalità del servizio educativo;
  - b) l'analisi del contesto sociale territoriale;
  - c) gli obiettivi psico-socio-pedagogici della progettazione educativa in relazione al singolo e al gruppo dei bambini;
  - d) le modalità di organizzazione della giornata educativa (routines, attività educative, ecc...) in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza e alle attività;
  - e) le modalità di inserimento: percorso per l'inserimento e per il commiato – l'ingresso/separazione dai genitori e dalla struttura, e di uscita/ricongiunzione con i genitori;
  - f) l'organizzazione degli spazi interni ed esterni con indicazioni circa l'arredo e i materiali in relazione agli obiettivi e alle modalità organizzative;
  - g) i rapporti con i servizi del territorio;
  - h) le modalità di verifica del percorso educativo in relazione ai gruppi dei bambini e in relazione ad ogni singolo bambino;
3. In ordine al sistema di prevenzione e tutela della salute dei bambini che frequentano il servizio, l'aggiudicatario si attiene a tutte le indicazioni ed alle norme emanate dall'ULSS8 Berica e dall'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda, in particolare, il disagio sociale, la disabilità, le attività di prevenzione e profilassi di particolari malattie infettive, le strategie per l'accoglienza di bambini e famiglie straniere.
4. L'aggiudicatario si impegna:
  - a garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
  - a elaborare, conformemente agli elementi di garanzia e di tutela per l'utenza stabiliti nel Regolamento del servizio di Asilo Nido integrato, specifica Carta dei Servizi;
  - a programmare e gestire l'attività didattica ed educativa, assicurando il coordinamento pedagogico delle attività in collaborazione con la psicopedagoga del Comune di Vicenza;
  - a sottoporsi, senza riserva o eccezione alcuna, alle verifiche ed ai controlli dell'Amministrazione comunale attraverso la psicopedagoga del Comune di Vicenza., provvedendo, se del caso, ad attenersi alle eventuali direttive impartite in merito o, nel caso di riscontrate mancanze o inadempienze, ad ovviare alle stesse con tempestività a proprie cura e spese;
  - a relazionare al termine di ciascuno anno educativo, e comunque entro il 30 settembre, sull'andamento organizzativo, educativo e metodologico dell'Asilo Nido al Comune, evidenziando, in particolare, le problematiche emerse, le metodologie educative utilizzate, i rapporti con l'utenza, le modalità di superamento delle criticità di lavoro ed eventuali suggerimenti di miglioramento dell'attività e comunque ogni qualvolta venga richiesto da quest'ultimo, per una valutazione in merito agli interventi e ai risultati conseguiti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo fissato, saranno concordati dai due contraenti. Il Comune cura le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficienza ed efficacia ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini anche tramite la psicopedagoga;
  - a presentare al termine di ciascun anno solare e comunque entro il 30 giugno, rendiconto economico finanziario del servizio, indicante tutti i costi, oneri ed esborsi per la realizzazione del servizio e le entrate complessive. Il rendiconto deve essere sottoscritto

secondo le norme di legge dal legale rappresentante, che si assume responsabilità in solido sulle dichiarazioni sottoscritte.

- a garantire, per tutta la durata della convezione, il rispetto di tutte le norme nazionali, regionali e comunali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard regionali;
- ad ottemperare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13\8\2010 n. 136 e ss.mm.ii.
- ad osservare, ai sensi dei punti 4 e 15 dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2015 n. 221 recante *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere le misure green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di riserve naturali”* i criteri minimi ambientali stabiliti dall'Allegato 1 al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011 e s.m.i..

Gli adempimenti sopra elencati devono essere espletati in collaborazione e sotto la supervisione degli uffici comunali competenti in base all'attività da svolgere.

## **ART. 12 - PROFILI DI RESPONSABILITA'**

1. L'aggiudicatario garantisce il funzionamento dell'asilo nido nei termini e secondo gli impegni indicati nel presente capitolato d'onori, assumendosi, per quanto sostenuto direttamente, ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario ed organizzativo e per quanto attiene alla normativa in materia di protezione dei dati personali (privacy).
2. L'aggiudicatario designerà un proprio Coordinatore responsabile, a cui l'Amministrazione Comunale si rivolgerà quale unico referente per tutte le necessità relative al caso ed al loro espletamento.  
All'Amministrazione Comunale permangono la responsabilità di coordinamento, le funzioni di indirizzo pedagogico, di valutazione-verifica delle attività educative svolte e di controllo della qualità del servizio e del servizio di mensa.

## **ART. 13 – GARANZIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Concessionario prima della stipula della convenzione di concessione, deve costituire nei modi ed importi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 una cauzione a favore del Comune a garanzia dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi patrimoniali derivanti dalla concessione e dell'eventuale risarcimento dei danni.
2. La cauzione deve essere presentata in numerario o titoli di Stato ovvero mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.
3. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, l'Impresa concessionaria deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dal Comune.
4. La cauzione è valida per tutta la durata della concessione e resta comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza.
5. La cauzione è svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione, solo a mezzo di

consegna dell'originale della polizza restituita dal Comune o con dichiarazione che liberi la ditta da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

6. Il Comune, fatti salvi i diritti che la legge gli assicura in materia, ha la facoltà di rivalersi di propria autorità sulla cauzione, per le spese e per i danni che dovesse subire per l'inadempienza agli obblighi discendenti dalla concessione; inoltre può avvalersi della cauzione prestata, fatti salvi i maggiori danni, per i seguenti motivi:
  - pagamento delle penali fissate all'art. 18 del presente capitolato;
  - risoluzione ai sensi dell'art. 18 del presente capitolato;
  - decadenza ai sensi dell'art. 19 del presente capitolato;
  - risarcimento danni al termine della convenzione ai sensi del comma 1;
  - copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario ;
  - copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento dei servizi oggetto del capitolato in caso di risoluzione anticipata della convenzione.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **ART. 14 - VERIFICHE E CONTROLLI**

Il Comune vigila sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del progetto educativo ed organizzativo e delle disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune può effettuare in qualsiasi momento alla presenza del Concessionario controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare:

1. la rispondenza delle attività svolte a quanto previsto dal capitolato e alle indicazioni del Comune stesso;
2. il rispetto degli standard operativi e di qualità, derivanti dai principi di serietà, professionalità e diligenza oltre a quelli concordati con il Comune;
3. il rispetto delle norme contrattuali e previdenziali nei confronti del personale impiegato.

Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attua nelle forme che ritiene più opportune – anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza (gruppo di monitoraggio, customer satisfaction, ecc.).

Il Comune, in caso di inadempienza degli operatori, informa tempestivamente l'Impresa affinché adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni nei tempi e nei modi indicati, anche con la sostituzione dell'operatore se richiesto.

Saranno programmati almeno due incontri periodici (indicativamente nei mesi di Novembre ed Aprile) tra i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e della ditta aggiudicataria, per monitorare l'andamento e verificare i risultati dell'attività oggetto del servizio affidato.

#### **ART. 15 - PROFILI OPERATIVI INERENTI ASPETTI DI SUPPORTO SANITARIO E SOCIO-SANITARIO PER IL SERVIZIO**

1. L'Asilo Nido si avvale del servizio sanitario dell'età evolutiva assicurato dall'Azienda Ulss con il quale il Coordinatore responsabile concorderà le eventuali modalità di erogazione del servizio.

2. L'azienda Ulss esercita la vigilanza igienico-sanitaria sulla struttura, fermo restando che ogni eventuale responsabilità derivante dall'esercizio della gestione, resta a totale carico del Concessionario.
3. Il coordinamento in campo educativo, anche in riferimento agli altri nidi comunali, viene assicurato dalla psicopedagoga del Comune di Vicenza.

## **ART. 16 - RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI**

Alla scadenza del contratto il Concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili, gli impianti, gli arredi, i corpi luce e le attrezzature fornite in buono stato conservativo e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna deve risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio con il Comune. E' a carico del Concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, devono essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine il Comune ha titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, con riserva di ogni ulteriore azione legale a tutela dei propri interessi.

## **ART. 17 – GARANZIE ASSICURATIVE**

Il Concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante dal servizio e risponde direttamente dei danni causati alle persone e alle cose di proprietà comunale o di terzi comunque imputabili direttamente o indirettamente al concessionario stesso o alle persone di cui debba rispondere, per eventi e comportamenti conseguenti all'esecuzione del servizio. Il Concessionario pertanto si impegna a manlevare il Comune da qualsiasi richiesta di danno da parte di terzi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Comune può trattenere dal corrispettivo parziale dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi, mentre è escluso in via assoluta ogni risarcimento al concessionario per danni o perdite di materiale e attrezzature propri siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.

Il Concessionario è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa:

**A - per la responsabilità civile verso terzi (RCT)** avente per oggetto il servizio affidato in concessione per danni che comunque venissero arrecati nell'espletamento del servizio con massimale non inferiore ad:

euro 5.000.000,00 per ogni sinistro

euro 5.000.000,00 per danni a persone

euro 3.000.000,00 per danni a cose

Il contratto di assicurazione deve prevedere le seguenti clausole:

- equiparazione ai terzi di collaboratori, volontari, stagisti ed ogni e qualsiasi figura non rientrante nella garanzia RCO di cui sotto in caso di danni subiti in occasione di lavoro e/o servizio;

- specifica inclusione nel novero dei terzi degli utenti dell'asilo nido;

- inclusione della responsabilità civile "personale" dei propri prestatori di lavoro, compresi gli addetti, i soci lavoratori di cooperative, i tirocinanti ed ogni e qualsiasi altra persona fisica al servizio del gestore nell'esercizio delle attività svolte;

- copertura dei danni provocati alle strutture e alle cose mobili di proprietà comunale, che il gestore ha in consegna e/o custodia.

**B - per la responsabilità civile verso dipendenti (RCO)** avente un massimale non inferiore a:

euro 5.000.000,00 per ogni sinistro

euro 5.000.000,00 per persona

Il Concessionario fornisce all'Amministrazione copia della polizza assicurativa e il certificato attestante il pagamento del premio, entro la data di stipulazione della convenzione. I successivi pagamenti del premio assicurativo dovranno essere giustificati presentando la quietanza riportante la data di pagamento.

## **ART. 18 – PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il Concessionario ove non si attenga agli obblighi imposti per legge e regolamento, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità che varia, a secondo della gravità, da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

L'applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla quale l'Impresa concessionaria ha facoltà di presentare controdeduzioni entro giorni 10 (dieci), su di esse l'Amministrazione Comunale decide in via definitiva nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il Comune procede al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest'ultimo caso, deve essere reintegrata entro e non oltre i 15 giorni successivi alla data del prelievo.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di chiedere il risarcimento del danno ulteriore eccedente l'importo della penale come sopra quantificata.

Nel caso di recidiva per la medesima infrazione la sanzione è raddoppiata. Per cumulo di infrazioni o in caso di grave inadempimento, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

2. Il Concessionario può avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. In tale caso può domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale della convezione. L'Impresa qualora richieda la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione al Comune con dati inconfutabili.

Il Comune si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione o di offrire modifiche eque alle condizioni del capitolato.

Il Comune ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del rapporto contrattuale, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni nei confronti del Concessionario o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nei casi in cui il Concessionario:

- a) non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziato, lo abbandoni, ovvero lo interrompa;
- b) impieghi personale con funzioni di coordinatore o di educatore non in possesso dei requisiti professionali e di esperienza richiesti dal presente capitolato e dichiarati in sede di gara;
- c) non reintegri la cauzione, qualora il Comune abbia dovuto avvalersene in misura totale o parziale per inadempimento contrattuale;

## **ART. 19 – DECADENZA**

Il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza del rapporto contrattuale qualora:

- a) l'Impresa concessionaria ponga in essere atti che, in modo diretto od indiretto, compromettano le finalità pubbliche e sociali del servizio;
- b) scioglimento dell'Impresa da parte dell'autorità governativa;
- c) cancellazione dai specifici albi o elenchi cui il Concessionario sia iscritto in osservanza della vigente normativa.

In caso di decadenza dal servizio, il Comune incamera la cauzione prestata fatto salvo il risarcimento del maggiore danno imputabile all'Impresa.

#### **ART. 20 – CONTROVERSIE**

Eventuali controversie non risolubili in via bonaria saranno rimesse alla competenza del Foro di Vicenza.

#### **ART. 21 – SPESE**

Tutte le spese, bolli, diritti e imposte inerenti o conseguenti la stipula della contratto, ivi comprese quelle di registrazione, sono posti a carico del Concessionario.

#### **ART. 22 - DECORRENZA**

Il presente capitolato mentre è immediatamente vincolante nei confronti dell'Impresa concessionaria impegna l'Amministrazione Comunale solo con la stipula del contratto e previa esecutività del provvedimento di approvazione, salvo il caso di esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto del servizio.

#### **ART. 23 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto altro non previsto nel presente capitolato, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia.